

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 138/CGF – RIUNIONE DEL 13 MARZO 2008

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti;
Bravi Dr Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Pesce Avv. Fabio – Segretario f.f..

- 1) **RICORSO DELL’A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2008 INFLITTA AL SIG. BATTILANI IVANO SEGUITO GARA FEMMINILE VIRUS ROMAGNA/PICENUM CALCIO FEMMINILE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008)

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile, a seguito dell’esame del referto del direttore di gara relativo all’incontro Virtus Romagna/Picenum, disputata il 24.2.2008 per il Campionato Nazionale di Serie A, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 67 del 27.2.2008, irrogava all’allenatore della società A.C.D.F. Virtus Romagna, signor Ivano Battimani la squalifica fino al 30.11.2008 perché *“già squalificato sino al 23.4.2008 sostava per tutta la durata della gara dietro la rete di recinzione del campo di gara e protestava e contestava ogni decisione del direttore di gara. A fine gara si recava nei locali spogliatoi, allontanato (recidivo). Sanzione così determinata in considerazione della sosta dell’attività agonistica”*.

L’ A.C.D.F. Virtus Romagna ha proposto reclamo avverso tale delibera, deducendo, innanzitutto, che nella deliberazione impugnata erroneamente si è indicata come termine finale della preesistente squalifica a carico del signor Battilani la data del 23.4.8, mentre a seguito di ricorso proposto il 12.1.8 la squalifica è stata ridotta al 29.2.2008. In ordine alla nuova squalifica, la società reclamante deduce che il signor Battilani è entrato nell’area antistante gli spogliatoi trenta minuti dopo la conclusione della gara e solo per accertarsi dello stato di salute di una calciatrice che aveva subito un grave incidente nel corso della gara ed era stata colta da frequenti svenimenti.

Il reclamo può essere accolto in parte.

Preliminarmente si rileva che è ininfluente, sulla controversia in esame, l’argomento relativo alla durata della squalifica gravante sul signor Battilani. Il 24.2.2008, giorno di disputa della gara, comunque, il signor Battilani era ancora squalificato.

Per quanto concerne la nuova squalifica irrogata al tecnico, si rileva che la stessa è conseguente al fatto che questi, benché gli fosse precluso l’accesso agli spogliatoi in quanto squalificato, vi abbia ugualmente fatto ingresso e per avere protestato e contestato il direttore di gara ad ogni decisione sfavorevole alla sua squadra.

Il Collegio ritiene che correttamente il primo Giudice abbia irrogato una sanzione a carico del signor Battilani, giacché questi ha effettivamente posto in essere il comportamento antiregolamentare addossatogli ed è recidivo. Tuttavia, la sanzione appare eccessiva, considerate, in particolare, le ragioni che sembrano avere spinto il signor Battilani a recarsi negli spogliatoi.

Per questi motivi la C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C.D. Femminile Virtus Romagna di Torre Pedrera (Rimini), riduce la squalifica inflitta fino al 30.06.2008. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. DILETTANTISTICA REGALBUTO AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA RECLAMANTE E OBBLIGO DI DISPUTARE LE PROSSIME 2 GARE CASALINGHE A PORTE CHIUSE; INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 AL SIG. INTRAGUGLIELMO IVAN; SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SACCONI VINCENZO INFLITTE SEGUITO GARA DILETTANTISTICA REGALBUTO/AUGUSTA F.C. DEL 24.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 490 del 27.2.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 490 del 27.2.2008 ha inflitto all'A.S. Dilettantistica Regalbuto le sanzioni:

- a. dell'ammenda di € 1.200,00 alla reclamante e obbligo di disputare le successive 2 gare casalinghe a porte chiuse per comportamento antisportivo dei propri sostenitori;
- b. inibizione fino al 30.6.2008 al signor Intraguglielmo Ivan per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro;
- c. squalifica per 3 gare effettive al signor Sacconi Vincenzo per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro;

inflitte seguito gara Regalbuto/Augusta F.C. del 24.2.2008.

Avverso tale provvedimento l'A.S. Dilettantistica Regalbuto ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.2.2008 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 12.3.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.S. Dilettantistica Regalbuto di Regalbuto (Enna), dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete